



# *Il Ministero della Transizione Ecologica*

## **DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA**

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

## **DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI**

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;

**VISTO** il comma 4-bis dell'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate”;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2009, che disciplina le regole di funzionamento del Comitato interistituzionale di cui al predetto comma;



**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che *“nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



**VISTO** l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;



**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-279/269/2018 del 12 aprile 2018, con il quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa acquisizione dell’Intesa della Regione Siciliana, ha rilasciato alla società Terna S.p.A. l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse;

**CONSIDERATO** che, per le sue caratteristiche, la suddetta opera è stata sottoposta a Valutazione di impatto ambientale e, nell’ambito del procedimento autorizzativo, è stato acquisito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della transizione ecologica) e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura), con decreto interministeriale n. 104 del 27 aprile 2016;

**VISTA** la sentenza n. 4737/2018 dell’1 agosto 2018, con la quale la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento *in parte qua* del citato decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, per difetto di motivazione del parere favorevole con prescrizioni reso in data 27 luglio 2015 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo in merito alle varianti proposte da Terna S.p.A. (note TRISPA/P20150001645 del 24 febbraio 2015 e TRISPA/P20150008201 dell’11 giugno 2015);

**CONSIDERATO** che tale pronunciamento ha comportato la caducazione anche del citato decreto interministeriale n. 239/EL-279/269/2018 del 12 aprile 2018, di cui il decreto di compatibilità VIA annullato costituiva parte integrante e condizione necessaria, ai sensi del comma 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003;

**VISTA** l’istanza prot. n. TERNA/P20180027119 del 31 ottobre 2018 (prot. MiSE n. 0088971 del 5 novembre 2018), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale, in seguito alla succitata pronuncia,



Terna S.p.A. ha presentato la richiesta di *rideterminazione* dei Ministeri autorizzanti in merito all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle suddette opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna ha chiesto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione di un nuovo parere da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, riemetta il decreto di compatibilità ambientale e che i Ministeri autorizzanti procedano a:

- rideterminarsi in ordine all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle citate opere;
- dichiarare nuovamente la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e la loro inamovibilità;
- riapporte il vincolo preordinato all'esproprio e all'imposizione coattiva della servitù di elettrodotto ex articolo 52 quater del DPR n.327/2001;
- delegare nuovamente Terna S.p.A. a emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo;
- riapporte le necessarie misure di salvaguardia in ordine alle opere da costruire;

**CONSIDERATO** che, nello specifico, le opere in questione sono finalizzate al miglioramento della sicurezza, della qualità e della continuità della fornitura dell'energia elettrica nell'area centrale della Regione Sicilia, favorendo lo sviluppo del tessuto socio-economico dell'Isola;

**CONSIDERATO** che le suddette opere consentiranno, inoltre, di ridurre i vincoli di esercizio delle centrali da fonte convenzionale ed eolica presenti nella parte orientale dell'Isola, migliorando l'affidabilità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica nella Sicilia occidentale, in particolare nella città di Palermo, e di sfruttare maggiormente, anche in relazione all'entrata in esercizio del secondo collegamento a 380 kV "Sorgente - Rizziconi", l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo così una migliore copertura del fabbisogno isolano;

**VISTA** la nota prot. n. 91351 del 27 novembre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, preso atto dell'istanza di Terna e in considerazione della persistenza dell'esigenza elettrica connessa al progetto in autorizzazione, come confermata nei Piani di sviluppo della RTN approvati dallo stesso Ministero, ha comunicato l'avvio del procedimento di *rideterminazione* dei Ministeri autorizzanti sul progetto in esame, sospendendo lo stesso procedimento fino alla data di conclusione dell'endoprocedimento ambientale;

**CONSIDERATO** che, al contempo, il Ministero dello sviluppo economico ha invitato la società proponente a presentare istanza ai Ministeri competenti, nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato, per la rideterminazione sulla compatibilità ambientale;



**VISTA** la nota prot. n 55568 del 16 luglio 2020, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha notificato al Ministero dello sviluppo economico l'emanazione del decreto interministeriale n. 125 del 15 giugno 2020, con il quale è stata decretata la compatibilità ambientale delle opere in oggetto, avendo acquisito, tra l'altro, il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rinnovato nel senso di quanto indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018;

**VISTA** la nota prot. n. TERNA/P20200065579 del 14 ottobre 2020, con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti la documentazione progettuale completa, segnalando che la stessa è invariata rispetto al progetto autorizzato con il citato decreto n. 239/EL-279/269/2018 del 12 aprile 2018, tranne la documentazione catastale ricompresa nell'appendice A allo stesso progetto. Tale aggiornamento si è reso necessario, essendo trascorsi trenta mesi dalla predetta autorizzazione, per individuare eventuali modifiche derivanti da cambi di proprietà, frazionamenti o altro, intervenuti nel tempo;

**CONSIDERATO** che il progetto in autorizzazione prevede, in particolare:

- la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna tra l'esistente stazione elettrica "Chiaramonte – Gulfi" e l'esistente stazione elettrica "Ciminna", per una lunghezza totale di 171,3 km circa (opera principale);
- l'adeguamento della S.E. "Ciminna" (opera connessa);
- l'adeguamento della S.E. "Chiaramonte – Gulfi" (opera connessa);
- la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 150 kV in semplice terna interferenti con l'opera principale (opera connessa);
- la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 220 kV in doppia terna "Ciminna – Caracoli" e "Ciminna – Partinico" interferenti con l'opera principale (opera connessa);
- la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 380 kV in semplice terna "Chiaramonte Gulfi – Paternò" e "Chiaramonte – Gulfi – Priolo" (opera connessa);

**VISTA** la nota prot. n. 0023834 del 20 ottobre 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale riavvio del procedimento, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;



**CONSIDERATO** che nella suddetta nota il Ministero dello sviluppo economico visto che il procedimento di *rideterminazione* è stato motivato unicamente dalla necessità di acquisire la riespressione del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in linea con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018 e che il tracciato non è variato rispetto a quello a suo tempo autorizzato, ha chiesto a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 di aggiornare o confermare il proprio parere, allegando a tal fine l'elenco dei pareri già espressi nell'ambito del precedente procedimento autorizzativo;

**CONSIDERATO** che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'indirizzo *web* cui accedere per acquisire copia del progetto;

**CONSIDERATO** che, nel termine stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, sono pervenute richieste di integrazioni documentali da parte dell'Autorità del Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (prot. n. 15311 del 6 novembre 2020) e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa (prot. n. 8757 del 13 novembre 2020);

**VISTA** la nota prot. n. TERNA/P20200074575 del 18 novembre 2020, con la quale Terna S.p.A. ha riscontrato la nota della predetta Autorità di Bacino;

**VISTE** le note prot. n. 0030311 del 16 dicembre 2020 e n. TERNA/P202083777 del 24 dicembre 2020, con le quali rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico e Terna S.p.A. hanno riscontrato la citata nota della Soprintendenza di Ragusa;

**PRESO ATTO** che Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-*ter* comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;

**PRESO ATTO** che la società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso del riavvio del procedimento agli Albi Pretori dei Comuni interessati dalle opere per almeno 30 giorni consecutivi;

**PRESO ATTO** che la società richiedente ha provveduto alla pubblicazione di detto Avviso sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Messaggero" e "Il Giornale di Sicilia" del 26 ottobre 2020;

**PRESO ATTO** che Terna S.p.A. ha provveduto, inoltre, ad inviare le comunicazioni personali relative al suddetto riavvio del procedimento mediante raccomandate con avviso di ricevimento ai nuovi proprietari che nel frattempo sono subentrati a quelli originariamente interessati;

**ATTESO** che, a seguito delle suddette comunicazioni sono pervenute le seguenti



osservazioni da parte di:

- 1) Azienda Agricola La Greca Carmelo (nota del 20 novembre 2020), riscontrata da Terna con nota prot. n. TERNA/P202083329 del 23 dicembre 2020;
- 2) Avv. Lanzafame per conto del dott. Frasson Lorenzo (nota del 25 novembre 2020), riscontrata da Terna con nota prot. n. TERNA/P20210017605 del 3 marzo 2021;
- 3) Avv. Pesce per conto della signora Grimaldi Caterina di Nixima (nota PEC del 24 novembre 2020), riscontrata da Terna con nota prot. n. TERNA/P20210017745 del 3 marzo 2021;
- 4) Comune di Chiaramonte Gulfi (note del 9 dicembre 2020 e 17 febbraio 2021) e dello Studio legale Cariola (note del 16 dicembre 2020 e dell'11 gennaio 2021), riscontrate dal MiSE con nota prot. n. 0006279 dell'1 marzo 2021;

**VISTA** la nota prot. n. 0019985 del 2 dicembre 2020, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota prot. n. 12521 del 25 novembre 2020, con la quale il Comune di Castellana Sicula ha confermato il proprio precedente parere favorevole sulla compatibilità urbanistica del progetto reso in data 19 dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTA** la nota prot. n. 0007521 del 10 marzo 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per l'Energia e il Clima - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari, avendo acquisito determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) delle Amministrazioni coinvolte che risultano di assenso rispetto al progetto presentato, in quanto contengono condizioni e prescrizioni che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto, come da tabella allegata alla sopradetta nota ed avendo valutato le osservazioni dei privati interessati intervenuti nel procedimento e le relative controdeduzioni della società richiedente, ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Siciliana a confermare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (*Allegato I*);



**VISTA** la nota prot. n. 0056106 del 26 maggio 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha comunicato l’emanazione, in data 17 maggio 2021, del decreto interministeriale n. 180 di rettifica, in merito alla corretta denominazione del soggetto proponente, del citato decreto di compatibilità ambientale n. 125 del 15 giugno 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 0018304 del 9 giugno 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha rinnovato alla Regione Siciliana la richiesta di rilascio del prescritto atto di intesa, ai fini dell’emissione del decreto autorizzativo, comunicando altresì che, in caso di mancata acquisizione dello stesso, si sarebbe proceduto alla convocazione del Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003;

**VISTA** la nota prot.n. 22769 del 7 luglio 2021 (fascicolo IRIDE 35275/2020) con la quale il Dipartimento dell’Energia – Servizio 3 della Regione siciliana ha chiesto al Ministero della transizione ecologica di valutare le soluzioni alternative al progetto, proposte da un privato ed allegate alla nota e di soprassedere, nelle more, alla convocazione del Comitato interistituzionale, comunicando altresì la sospensione per 30 giorni del procedimento finalizzato al rilascio dell’intesa;

**VISTA** la nota prot. n. 0024814 del 6 agosto 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica, ritenendo che quanto richiamato dall’Amministrazione regionale nella predetta nota fosse stato già esaminato e chiarito nell’ambito della conferenza di servizi ed in considerazione della mancata espressione dell’intesa da parte della Regione Siciliana entro i termini indicati nella suddetta nota, ha convocato il Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell’articolo 1-sexies del predetto decreto legge n. 239/2003, al fine di acquisire l’intesa medesima;

**VISTO** il verbale finale favorevole della riunione del 7 ottobre 2021 del Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-*bis* dell’articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003, che, ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, costituisce intesa della Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** che, nell’ambito del presente procedimento di rideterminazione, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni e sono considerati come acquisiti anche tutti i pareri, alcuni con prescrizioni, già espressi nell’ambito del precedente procedimento autorizzativo che non siano stati aggiornati nel presente;

**CONSIDERATO**, quindi, che tutti i pareri acquisiti nel presente procedimento e nel precedente formano parte integrante del presente decreto (**Allegato 2**);



**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto hanno la finalità di superare le limitazioni alla capacità produttiva di energia elettrica con particolare riferimento al polo di Priolo Gargallo, e inoltre di ovviare alle congestioni che si manifestano sulla rete a 220 kV a causa della mancanza di elettrodotti a 380 kV tra Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTI** l' "Atto di accettazione" n. GRUPPO TERNA/P20210100895 del 10 dicembre 2021, con il quale la società Terna S.p.A. si è impegnata ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento di *rideterminazione*;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi – Ciminna" e delle opere connesse, da realizzarsi



nei comuni di Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana e Vicari, in provincia di Palermo; Cammarata, in provincia di Agrigento; Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Valledlunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta; Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Villarosa, in provincia di Enna; Licodia Eubea, Mineo, Ramacca, Raddusa, in provincia di Catania; Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione e i tracciati individuati nelle planimetrie catastali n. DGGR10002BGL00067-rev.02 del 21 settembre 2020 (n. 69 Tavole), allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente

### ***Articolo 2***

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

### ***Articolo 3***



La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

#### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Copia integrale del progetto esecutivo deve altresì essere trasmessa, dalla società titolare del decreto autorizzativo, al Ministero della Transizione ecologica – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, al Ministero della cultura, alla Regione e agli altri Enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni imposte nel decreto VIA come ivi specificato. Analogamente, la medesima società deve provvedere alla trasmissione degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle successive all'esecuzione dei lavori.
5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.", nonché a quelle contenute nel citato decreto VIA.
6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle



opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

8. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### ***Articolo 5***

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### ***Articolo 6***

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### ***Articolo 7***

1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Terna S.p.A., unitamente all'estratto del sopracitato decreto interministeriale n. 125 del 15 giugno 2020, recante favorevole



pronuncia di compatibilità ambientale, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE INFRASTRUTTURE E LA  
SICUREZZA DEI SISTEMI  
ENERGETICI E GEOMINERARI  
(*Dott. Mariano Grillo*)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA CRESCITA  
SOSTENIBILE E LA QUALITA'  
DELLO SVILUPPO  
(*Dott. Oliviero Montanaro*)